



**SOCIETA' ITALIANA TRAFORO
AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.I.T.A.F S.p.A.**

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

ORDINANZA N. 27

“REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS”

**APPROVATA DALLA COMMISSIONE
INTERGOVERNATIVA NELLA SEDUTA
DEL 05 Giugno 2020**

**S.I.T.A.F. S.p.A.
Sede Legale – Via S. Giuliano 2 10059 SUSA (TO)
Direzione di Esercizio - P.le Difensiva – 10052 Bardonecchia (TO)**

ORDINANZA N. 27

REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Il sottoscritto Dott. Sebastiano GALLINA Amministratore Delegato della SITAF S.p.A. Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus,

VISTA la Convenzione 23.02.1972 tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frejus,

VISTA la legge 18.12.1972 n. 878 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione predetta;

VISTI gli articoli 14 (poteri e compiti degli Enti Proprietari delle Strade) e 168 (disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi) del vigente Codice della Strada;

VISTA l'Ordinanza NR. 26 del 27/12/2018 "Regolamento di Circolazione" del Traforo Autostradale del Frejus;

VISTO che il Traforo del Frejus è stato classificato in categoria C ai sensi dell'ADR in vigore;

VISTO l'accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, (ADR) ristrutturato, in vigore dal **1 luglio 2017**

VISTA la nuova classificazione per il transito nel Traforo del Frejus, dei veicoli di trasporto merci secondo le normative Euro antinquinamento;

VISTA la decisione della Commissione Intergovernativa del Traforo Autostradale del Frejus assunta nella seduta del 5 Giugno 2020

CONSIDERATO in particolare, che è necessario limitare la velocità autorizzata nel Traforo, definire le distanze di sicurezza tra i veicoli, rinforzare le prescrizioni concernenti i transiti eccezionali, interdire il transito ai veicoli di trasporto merci la cui massa a pieno carico ecceda le 3,5 t, le cui emissioni inquinanti sono di categoria "Euro 4, Euro 3, Euro 2, Euro 1 e Euro 0" o più inquinanti, adottare una circolazione a senso unico alternato su tutta la lunghezza del Traforo in presenza di cantieri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza;

ORDINA

1. Che l'Ordinanza n. 26 è revocata e sostituita dalla presente Ordinanza n. 27.
2. Che il transito dei veicoli attraverso il Traforo Autostradale del Frejus sia disciplinato dal Regolamento di Circolazione allegato alla presente ordinanza n. 27, emanato nel rispetto delle normative Nazionali, Internazionali e Comunitarie in materia.
3. Che il Regolamento di Circolazione del Traforo Autostradale del Frejus allegato alla presente Ordinanza N. 27 entri in vigore il 01 luglio 2020
4. Che, conformemente alle disposizioni del Capitolo 1.9.4 ADR 2017, una copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Ginevra, che la renderà nota alle parti contraenti.

Bardonecchia, 29 GIU. 2020

SITAF S.p.A
L'Amministratore Delegato
Dott. Sebastiano GALLINA

REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE TRAFORO DEL FREJUS – VERSIONE ITALIANA

ARTICOLO 1 - Disposizioni generali

Nella parte italiana e sul piazzale italiano del Traforo Autostradale del Frejus tra l'Italia e la Francia, la circolazione, in analogia a quanto previsto per la parte francese, è sottoposta:

- a) alle regole Internazionali e Comunitarie in vigore, in particolare quelle concernenti il trasporto internazionale di materie pericolose (ADR) e la segnaletica stradale;
- b) alle norme nazionali in vigore,
- c) alle regole particolari proprie del Traforo, fissate dal presente Regolamento di Circolazione.

ARTICOLO 2 - Veicoli ammessi al transito

Il transito nel Traforo è ammesso esclusivamente ai veicoli a motore regolarmente autorizzati a circolare nei Paesi di immatricolazione, muniti di pneumatici, di cilindrata superiore ai 50 cm³, muniti di targa di riconoscimento, sempre che le loro caratteristiche (pesi e dimensioni) soddisfino alle condizioni imposte dalle norme applicabili:

- per la circolazione dei veicoli stessi in ciascuno dei due paesi e dai limiti particolari del Traforo
- con traffico bidirezionale, per i veicoli leggeri, quelli commerciali e per gli autobus.

Il transito dei carichi eccezionali è regolato dal successivo Art.8.

Il transito delle merci pericolose è regolato dal successivo Art.9.

L'accesso degli autobus con passeggeri a bordo è regolamentato dalle Concessionarie facendo in modo che due autobus non possano trovarsi contemporaneamente in una tratta di 2.000 mt. per ogni senso di marcia.

Nel periodo 15 dicembre-30 aprile, in considerazione dell'elevato traffico di autobus, il transito dei veicoli pesanti è vietato in entrambi i sensi di marcia la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

La stessa misura le concessionarie la potranno applicare nel caso di avvenimenti particolari su uno dei due territori che possano causare un elevato traffico di autobus

ARTICOLO 3 - Veicoli esclusi al transito nel Traforo, a partire dalla barriera di pedaggio.

1. E' vietata la circolazione nel Traforo ai seguenti veicoli:

- a) velocipedi, ciclomotori veicoli autorizzati alla guida senza patente, veicoli senza targa e veicoli di cilindrata uguale o inferiore ai 50 cm³;
- b) macchine o trattori agricoli, macchine operatrici e veicoli cingolati o con gomme piene;
- c) veicoli trainati, che non siano rimorchi, non autorizzati, previsti nell'Art. 8 e 12 bis;
- d) veicoli montanti pneumatici con catene da neve;
- e) veicoli il cui carico non sia adeguatamente sistemato o che sia suscettibile di dispersione o che superi in larghezza la sagoma del veicolo interessato;
- f) veicoli la cui altezza, carico compreso, sia superiore a 4,30 m.;
- g) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura o temperature anormali possano costituire pericolo o disagio per la circolazione;
- h) veicoli con eccessiva emissione di fumo o di gas tossici;
- i) unità di trasporto di merci pericolose vietate nelle gallerie di categoria C ai sensi dell'ADR in vigore, salvo le merci della classe 2 con codice di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, quando sono trasportate in cisterna;
- j) j) veicoli di trasporto merci la cui massa a pieno carico ecceda le 3,5 t , le cui emissioni inquinanti sono di categoria "Euro 0" , Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, salvo autorizzazione speciale congiunta del Prefetto della Savoia e del Prefetto di Torino per delle esigenze particolari.

2. In caso di urgenza o per ragioni legate alla buona gestione del Traforo, gli Agenti delle due Società Concessionarie, possono prendere tutte le misure finalizzate a preservare la sicurezza delle persone e la conservazione del Traforo.

3. Le esclusioni di cui al punto 1) non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di Polizia, delle Dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo.

ARTICOLO 3 BIS – Accesso al traforo dei veicoli alimentati a gas

L'accesso al Traforo dei veicoli alimentati, parzialmente o totalmente a gas, è sottoposto a dichiarazione preventiva da parte dei loro conducenti agli Agenti della Direzione di Esercizio. I conducenti devono apporre in modo visibile sul parabrezza del loro veicolo l'adesivo distintivo che viene loro consegnato dalle concessionarie.

ARTICOLO 4 - Pedoni

Nel Traforo è vietata la circolazione dei pedoni.

In caso di inderogabili necessità (avarie, incidenti, chiamata di soccorso, ecc.) gli utenti dovranno servirsi dei marciapiedi, esclusivamente per raggiungere la colonnina S.O.S. più vicina.

Queste disposizioni non si applicano:

- al personale incaricato della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di Polizia, delle Dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo;
- al personale autorizzato che accede al Laboratorio Sotterraneo di Modane, sotto il controllo e l'autorizzazione delle Direzioni di Esercizio.

ARTICOLO 5 - Velocità

Nel Traforo la velocità massima consentita è di 70 km/ora, quella minima di 50 Km/ora.

Le velocità per i trasporti eccezionali e per i veicoli trasportanti merci pericolose è limitata a 60 Km/ora.

Le limitazioni indicate, non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di Polizia, delle Dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo, in caso di urgenza.

ARTICOLO 6 - Distanze di sicurezza tra veicoli

All'interno del tunnel, tutti i veicoli in marcia devono mantenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza di 150 metri, fatta eccezione per gli autobus che seguono un veicolo superiore a 3,5 tonnellate che devono rispettare una distanza minima di 300 metri.

Le limitazioni indicate, non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di Polizia, delle Dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo, in caso di urgenza.

In caso di arresto della circolazione, ogni conducente deve fermare il proprio veicolo ad una distanza minima di 100 metri da quello che lo precede, e di 200 metri per un autobus quando questo segue un veicolo di oltre 3.5 tonnellate.

ARTICOLO 7 – Condizioni particolari di circolazione

Quando una differenza di pressione atmosferica tra i due Piazzali superiore o pari a 750 Pascal, è constatata dall'esercente per un periodo consecutivo superiore o pari a 30 minuti quest'ultimo dovrà applicare le seguenti misure di esercizio particolari:

- divieto di accesso ai VP compresi gli ADR.
- il transito degli autobus avverrà con accompagnamento individuale e sistematico nell'opera
- l'interdistanza tra veicoli è portata da 150 m a 300 metri per i veicoli in marcia e da 100 m a 200 m per i veicoli in sosta su tutta la lunghezza del Traforo e nei due sensi di marcia.

Il veicoli che trasportano merci pericolose presenti sui piazzali saranno smaltiti con applicazione del senso alternato.

In caso di mancato funzionamento della DAI, e per qualsiasi differenza di pressione tra gli imbocchi, l'interdistanza tra i veicoli è portata da 150m a 300 metri per i veicoli in marcia e da 100m a 200 metri per i veicoli fermi, lungo tutto il tunnel e nei due sensi di marcia.

Inoltre quando una differenza di pressione tra i Piazzali "Francesi e Italiano è superiore o uguale a 750 Pascal", o quando una differenza di pressione tra il "Piazzale Italiano e Francese è superiore o uguale a 550 Pascal" viene constatata dell'esercente per un periodo consecutivo superiore o uguale a 30 minuti quest'ultimo dovrà applicare le seguenti misure di esercizio particolari:

- divieto di accesso ai VP compresi gli ADR.
- un senso unico alternato è attivato per i veicoli autorizzati,
- il transito degli autobus avverrà con accompagnamento individuale e sistematico nell'opera

Il veicoli che trasportano merci pericolose presenti sui piazzali saranno smaltiti con applicazione del senso alternato.

ARTICOLO 8 – Trasporti eccezionali

Sono considerati trasporti eccezionali, nel contesto della presente regolamentazione, i veicoli o complessi di veicoli che superino almeno una delle dimensioni seguenti :

- per l'altezza 4m ;
- per la larghezza 2,55 m o 2,60 m per veicoli frigoriferi ;
- per lunghezza 18,75 m.

Sono altresì considerati trasporti eccezionali:

- i veicoli la cui velocità massima è inferiore alla velocità minima autorizzata (50km/h)
- la motrice stradale trainante un'altra motrice,
- i veicoli trainati da professionisti autorizzati dal Concessionario.

Classificazione

I veicoli classificati trasporti eccezionali sono suddivisi in tre categorie:

- Categoria A: - veicoli la cui larghezza è superiore a 2,55 m (2,60 m per veicoli frigoriferi) e inferiore a 2,80 m o la cui lunghezza è superiore a 18,75 m e inferiore a 25 m o la cui altezza è superiore a 4 m e inferiore a 4,3 m.
- Categoria B: - veicoli la cui larghezza è superiore a 2,80 m e inferiore a 3,50 m o veicoli lenti o trainati.
- Categoria C: - veicoli la cui larghezza è superiore a 3,50 m e inferiore a 6,00 m o veicoli la cui lunghezza è superiore a 25 m.

Condizioni di circolazione

I convogli di Categoria A, sono autorizzati a circolare nel traforo senza prescrizioni particolari. Le Direzioni d'Esercizio si riservano la facoltà di imporre data e ora di transito dei trasporti eccezionali per le categorie B e C.

Per queste due ultime Categorie, le dimensioni dei veicoli dovranno essere controllate dal personale d'esercizio, prima che il Regolatore dia l'autorizzazione al transito. Le dimensioni saranno riportate dal Regolatore nel registro informatico.

Per i veicoli di Categoria B, il Regolatore prima di autorizzare il transito, si assicurerà che la corsia che deve essere percorsa sia libera

Il transito dei veicoli di Categoria C, essendo necessaria l'utilizzazione delle due corsie, avverrà con Traforo chiuso alla circolazione nei due sensi. Ad avvenuta verifica delle dimensioni del convoglio, il Regolatore prima di autorizzarne la partenza interdirà l'accesso al Traforo a tutti i veicoli

L'accompagnamento del convoglio eccezionale, delle categorie B e C, sarà effettuato con le stesse modalità di quelle previste per i convogli di materie pericolose, come indicato nel successivo Art. 9.

I veicoli di categoria B possono anche fare parte di un accompagnamento composto da veicoli trasportanti materie pericolose, mantenendo il convoglio max. 7 veicoli.

ARTICOLO 9 - Veicoli che trasportano merci pericolose

Il traforo autostradale del Frejus è classificato in categoria C, ai sensi dell'ADR in vigore e soggetto alle seguenti prescrizioni aggiuntive di sicurezza.

Tutte le unità di trasporto che effettuano, ai sensi dell'ADR in vigore, trasporti di merci pericolose autorizzate a transitare nei tunnel di categoria C, ivi comprese le merci della classe 2, con codice di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, trasportate in cisterna, sono autorizzate al transito con accompagnamento.

Inoltre, le merci della classe 1 con codice di classificazione 1.3C e 1.3G, quando sono trasportate in quantità inferiori a 5 tonnellate, e le merci della classe 2 con codice di classificazione 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T, 7TF, 8T, e 8TF quando sono trasportate in fusti a pressione, sono ammesse al transito con accompagnamento nella fascia oraria tra le ore 23:00 e le ore 5.00, con traforo chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

I conducenti di tali unità di trasporto sono tenuti a dichiarare preventivamente le merci trasportate al personale di cui all'art. 15 per ottenere l'autorizzazione al transito con accompagnamento.

Le restrizioni alla circolazione in galleria non si applicano quando le merci vengono trasportate conformemente al 1.1.3 ADR (veicoli privi di pannello arancione), eccetto quando le unità di trasporto che trasportano tali merci sono marcate conformemente al 3.4.13 ADR, fatto salvo il 3.4.14 ADR: in questi casi i conducenti sono tenuti a dichiarare preventivamente le merci trasportate al personale di cui all'art. 15, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito senza accompagnamento.

Permangono restrizioni alla circolazione per:

- tutti gli imballaggi vuoti non bonificati, per tutti i prodotti esplosivi (classe 1) inclusa la divisione 1.4S e per tutti i prodotti radioattivi (classe 7), per i quali il transito è assoggettato alla loro specifica regolamentazione: i conducenti sono tenuti a dichiarare preventivamente le merci da trasportare al personale di cui all'art. 15, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito con accompagnamento;
- cisterne fisse o smontabili, veicoli-batteria, container-cisterna, cisterne mobili, CGEM (contenitori per gas a elementi multipli), vuoti, non ripuliti, non degassificati o decontaminati, di MEMU (unità mobili per la fabbricazione di esplosivi) non ripulite, come pure di veicoli e container per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti o non decontaminati, per i quali il transito è assoggettato alla loro specifica regolamentazione: i conducenti sono tenuti a dichiararsi preventivamente al personale di cui all'art. 15, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito con accompagnamento;
- i prodotti contrassegnati con il codice galleria (-) (UN 2814, UN 2900, UN 2919, UN 3077, UN 3082, UN 3291, UN 3331, UN 3359, UN 3373) mantengono restrizioni per il transito e i conducenti sono tenuti a dichiararli preventivamente al personale di cui all'art. 15, per ottenere l'autorizzazione al transito con accompagnamento.

In caso di difficoltà di identificazione di un'unità di trasporto, la stessa sarà considerata come vietata.

I rimanenti trasporti restano assoggettati alla loro specifica regolamentazione.

Transito con accompagnamento - Condizioni di Circolazione

Le unità di trasporto di merci pericolose, identificate come tali (pannelli rettangolari arancioni) autorizzate a transitare nel Traforo, sono obbligatoriamente assoggettate all'accompagnamento tecnico effettuato dal servizio sicurezza delle due Società (SITAF – SFTRF).

Le Direzioni di Esercizio sono libere di procedere ad una regolazione dei giorni e delle ore di transito dei veicoli trasportanti merci pericolose.

Il servizio incaricato del controllo delle merci pericolose è tenuto ad informare il Posto di Controllo Centralizzato della natura dei prodotti contenuti in ogni veicolo costituente il convoglio.

I convogli costituiti al massimo da sette veicoli, saranno formati sui piazzali agli imbocchi, sotto il controllo degli Agenti di Sicurezza delle Società.

L'accompagnamento del convoglio sarà effettuata utilizzando due veicoli di pattuglia di cui, uno precederà e l'altro seguirà il convoglio, muniti di segnalazione visiva a luce lampeggiante e dotati di un'attrezzatura di soccorso comprendente in particolare apparecchi respiratori, manichette e raccordi per gli idranti, materiali di primo intervento e di soccorso d'emergenza.

Il convoglio transiterà nel Traforo rispettando il limite massimo di velocità prescritta (60 Km/h) e le distanze minime di sicurezza (150 mt).

Il collegamento via radio sarà mantenuto permanentemente tra gli Agenti di Sicurezza e il Regolatore del posto di controllo. Quest'ultimo in particolare, prima di autorizzare la partenza del convoglio, accerterà che sussistano idonee condizioni di circolazione nel traforo (illuminazione, visibilità etc.) e vigilerà sul corretto andamento del transito.

E' interdetto il transito simultaneo nel Traforo di due convogli di merci pericolose nei due sensi di marcia. Eccezionalmente, ricorrendone la necessità, il Regolatore, in accordo con il Responsabile della Sicurezza, potrà autorizzare la partenza di un secondo convoglio nello stesso senso del primo quando questi ha percorso almeno la metà della lunghezza del Traforo.

ARTICOLO 10 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione ed acustica

Nel Traforo, durante la marcia, i veicoli devono tenere accese le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti, la luce della targa e, nei veicoli per i quali sono prescritte, le luci di ingombro ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante.

E' vietato l'uso dei proiettori di profondità e dei dispositivi di segnalazione acustica, salvo in caso di pericolo immediato.

ARTICOLO 11 - Sorpasso - retromarcia ed inversione del senso di marcia

Nel Traforo, la manovra comportante il sorpasso di un veicolo in movimento, la retromarcia e l'inversione del senso di marcia sono vietate.

Tuttavia, adottando tutte le opportune cautele, il sorpasso di un veicolo in sosta è consentito, ed in caso di necessità possano essere eseguite la retromarcia e l'inversione del senso di marcia, solo dietro istruzione e sotto il controllo del personale delle Concessionarie o degli organi di Polizia.

Queste prescrizioni non si applicano ai veicoli delle Concessionarie.

ARTICOLO 12 - Fermata e sosta

Nel Traforo la fermata e la sosta volontaria sono vietate.

Il conducente che constata l'emissione di fumo o un principio di incendio sul suo veicolo deve fermarsi sul lato destro della carreggiata rispettando le prescrizioni e le modalità indicate nei punti seguenti. Tuttavia, se si trova a meno di 1000 metri dall'uscita del tunnel, il conducente può tentare di proseguire la sua strada se non fa correre rischi agli altri utenti.

Se il conducente è costretto a fermarsi o sostare sulla carreggiata in caso di arresto della circolazione, deve mantenere accese le luci di posizione, quelle di segnalazione luminose di pericolo e tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza di 100 m.:

- la foratura di un pneumatico non autorizza l'arresto o la sosta in corsia. In tal caso, il conducente deve condurre il proprio veicolo nella piazzuola più vicina a destra nel suo senso di marcia;
- nei limiti del possibile, ogni veicolo in avaria deve essere condotto sui piazzali esterni. In caso di impossibilità deve essere condotto nella piazzuola più vicina a destra nel senso di marcia; eccezionalmente potrà essere accostato sul margine destro della carreggiata;
- il motore di ogni veicolo in sosta deve essere spento;

- il conducente di un veicolo in avaria anche se ha portato il suo mezzo in una piazzuola, deve avvertire senza indugio il personale di servizio mediante le colonnine S.O.S. più vicine ed uniformarsi alle istruzioni che gli verranno impartite.

Queste disposizioni non si applicano :

- al personale incaricato della sicurezza, dei soccorsi, degli interventi di Polizia, di Dogana, della manutenzione ed esercizio del Traforo ;
- al personale autorizzato che accede al Laboratorio Sotterraneo di Modane, sotto il controllo e l'autorizzazione delle Direzioni di Esercizio.

ARTICOLO 12 BIS - Rimozione dei veicoli in avaria nel traforo

Il servizio di soccorso e di rimozione dei veicoli è consentito ad enti ed imprese autorizzate dalle Concessionarie.

Sono altresì autorizzati i veicoli delle Concessionarie adibiti a tale servizio.

ARTICOLO 13 - Pedaggi

Tutti i veicoli ammessi nel Traforo sono tenuti al pagamento del pedaggio secondo le tariffe approvate, con l'eccezione dei soggetti di cui all'Art.43 dell'Atto di concessione.

ARTICOLO 14 - Rallentamento od interruzione della circolazione

1. Per motivi di sicurezza o per eccezionali esigenze di esercizio l'accesso nel Traforo può essere rallentato, oppure interrotto.

In presenza di cantieri per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza verrà adottata una circolazione a senso unico alternato su tutta la lunghezza del Traforo. L'esecuzione di tali lavori dovrà essere effettuata preferibilmente durante le ore notturne o di scarso traffico.

2. Il Traforo sarà chiuso almeno una volta all'anno al fine di realizzare un'esercitazione di sicurezza. La data sarà resa pubblica dalle concessionarie, almeno con un mese di preavviso.

ARTICOLO 14 BIS – Sosta sui piazzali

1. Sui piazzali terminali del Traforo, la sosta è autorizzata solo negli spazi dedicati.

2. La sosta non può eccedere le due ore, salvo autorizzazione accordata da parte del personale di polizia o delle Concessionarie, in particolare nel caso della preparazione di un convoglio. Al di là di tale durata la sosta è considerata abusiva.

3. Per i veicoli in sosta abusiva, può essere attivata la rimozione o immobilizzazione forzata.

ARTICOLO 14 TER – Segnaletica stradale

Ciascuna Società Concessionaria è incaricata di segnalare agli utenti del Traforo e dei Piazzali, le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 - Autorizzazione al transito delle merci pericolose

Sul territorio francese, il controllo e l'autorizzazione al transito delle merci pericolose è assicurato dalla Dogana.

Sul territorio Italiano, fatti salvi gli interventi di competenza degli organismi pubblici Italiani, l'autorizzazione al transito delle Merci Pericolose nel senso Italia – Francia, verrà rilasciata dalla Concessionaria Italiana SITAF previa verifica delle prescritta documentazione e della idoneità dei veicoli.

ARTICOLO 16 – Controlli di polizia

I servizi di Polizia Stradale sono assicurati dagli organi di Polizia dei due Paesi.

ARTICOLO 17

Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento di circolazione firmato il 27 dicembre 2018

SITAF S.p.A
L'Amministratore Delegato
Dott. Sebastiano GALLINA

Bardonecchia, 29 GIU. 2020

